

RICONOSCIMENTO TITOLI OSS E TSS

La Regione Toscana ha inserito il diploma di **TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI** tra i titoli utili per svolgere l'attività di **ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO** e la **QUALIFICA DI OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI** tra i titoli che "devono essere posseduti dagli **operatori del sistema integrato**".

Lo scorso 2 aprile sul BURT è stato pubblicato il *DPGR 26 marzo 2008 n.15/R, Regolamento di attuazione dell'art.62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)*.

- Nell'art. 5 (*Capo II*) vengono specificati i requisiti professionali per il personale addetto alle strutture, al *comma 3* sono indicati i titoli di studio che si devono possedere per svolgere l'attività di "**Animatore socio-educativo**" tra i quali è riportato il "**Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali**".
- All'art. 21 (*Capo VI*) "*Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale*" il *primo comma* recita "Gli operatori sociali impegnati nelle attività del sistema integrato di cui alla *l.r. 41/2005* devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:
 - d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di stato o parificato, di:
 - 1) **Operatore dei Servizi Sociali**;
 - 2) **Tecnico dei Servizi Sociali**".

Con la pubblicazione del sopraccitato regolamento si conclude il percorso di riconoscimento per la spendibilità dei titoli di Operatore dei Servizi Sociali e di Tecnico dei Servizi Sociali, intrapreso negli anni precedenti dagli Istituti Professionali Statali con indirizzo dei Servizi Sociali (in particolare dal Coordinamento degli stessi costituitosi appositamente) con la Regione Toscana.

Di fatto questo regolamento va ad affiancare

- il *DPGR 8 agosto 2003 n.47/R, Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)*, in cui al *nell'art.11 (Titolo III, Capo I, Sezione I)*, "*Titolo per l'esercizio della funzione di educatore*" (presso i servizi educativi per la prima infanzia) sono elencati, tra gli altri, i diplomi di **Operatore dei Servizi Sociali** e **Tecnico dei Servizi Sociali**;
- la *comunicazione del 21/07/2003 prot.106/14065/11.3.6/6 del Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali* in cui si comunica che, in base alle disposizioni della giunta regionale approvate con *deliberazione n. 695 del 14 luglio 2003*,
 - o il titolo di "**Operatore dei Servizi Sociali**" è direttamente equipollente alla qualifica di "**Addetto all'assistenza familiare**"
 - o il diploma "**Tecnico dei Servizi Sociali**" è direttamente equipollente alla qualifica di "**Addetto all'assistenza di base**".

Nella stessa comunicazione si precisa, inoltre, che dal settembre 2003 il possesso del diploma di "**Tecnico dei Servizi Sociali**" consente, con lo svolgimento di un ulteriore modulo formativo di 400 ore, di conseguire la qualifica professionale di "**Operatore socio-sanitario**".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Capo II

Strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione

Art. 5

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto, di cui al comma 1, deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario ;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Capo VI

Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

Art. 21

Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica;
- b) requisito di cui all'articolo 40, comma 4, lettera c) della l.r. 40/2005;
- c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
- d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
 - 1) operatore dei servizi sociali;
 - 2) tecnico dei servizi sociali;
 - 3) dirigente di comunità;
- e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

TITOLO III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra di asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;**
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;**
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.

Vedi anche "Regolamento Regionale Toscana 000003 del 13/04/2000; Bollettino n. 18 26/04/2000 parte I art. 74 lettera f"

Comunicazione del Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali del 21/07/2003 N. Prot. 106/14065/11.3.6/6

In attesa del definitivo più complessivo riordino previsto con il trasferimento delle Regioni dell'Istruzione Professionale, si prepone, sulla base delle disposizioni della Giunta Regionale approvate con la deliberazione n. 695 del 14 luglio 2003, l'adozione delle seguenti misure.

1. Il Diploma di qualifica (triennale) di OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (*) rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato è direttamente equipollente alla Qualifica di ADDETTO ALL'ASSISTENZA FAMILIARE.
2. Il Diploma (quinquennale) di TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato è direttamente equipollente a quella di ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE.
 - 2.1. la qualifica di ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE, può inoltre essere acquisita dagli allievi del V anno per TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (**), che frequentino durante tale periodo un modulo formativo di 60 ore (Allegato A). In questo caso viene rilasciato specifico Attestato regionale di Qualificazione Professionale.
 - 2.2. A partire dalla prossima programmazione (settembre 2003) il possesso del diploma(quinquennale) di TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI (**) rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato, consente, con lo svolgimento di ulteriore modulo formativo di 400 ore, di conseguire la qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO. L'organizzazione e la gestione delle attività formative di tale modulo integrativo di 400 ore, almeno per il prossimo 2004, restano di competenza dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute e Solidarietà, come da nostra precedente comunicazione in merito del 26 maggio u.s.

(*) leggasi OPERATORE dei SERVIZI SOCIALI

(**) leggasi TECNICO dei SERVIZI SOCIALI

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Educatore d'Infanzia

L'Educatore d'infanzia opera, all'interno degli asili nido, con obiettivi di socializzazione ed armonico sviluppo psicofisico dei bambini in fascia 0 – 3 anni, integrando l'azione educativa della famiglia nel rispetto della provenienza e cultura d'origine, agendo in modo coordinato con le altre figure professionali del servizio. Cura l'igiene dei bambini e la somministrazione dei pasti. Partecipa alla programmazione e alla verifica dell'attività del servizio. Le conoscenze richieste sono di tipo specialistico. Esercita le proprie funzioni con rilevante autonomia operativa ed è responsabile del corretto e puntuale svolgimento delle funzioni attribuitegli.

Assistente Familiare

L'assistente familiare è in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, una persona disabile fisica, una persona temporaneamente o permanentemente priva di autonomia. L'assistente familiare svolge le sue prestazioni presso il domicilio del soggetto accudito in regime di convivenza o a ore. Il suo ruolo consiste nel facilitare e/o sostituirsi nelle attività di pulizia e igiene della casa, pulizia e igiene della persona, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia. Questa figura opera per delega e con la diretta supervisione del familiare o persona di riferimento che è legalmente responsabile del benessere e della cura del soggetto accudito (familiari vincolati all'obbligo degli alimenti). In assenza di familiari di riferimento l'assistente familiare è coordinato dai servizi sociali che prendono in carico l'assistito. E' inoltre in grado di affrontare situazioni di bisogno attivando le risorse esistenti sul territorio e possiede una buona conoscenza dei servizi socio-sanitari in grado di fornire aiuto all'anziano.

Addetto Assistenza di Base

L'addetto all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a domicilio dell'utente che nelle strutture di cura residenziali. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente, nel rispetto della sua autodeterminazione. E' in grado di affrontare situazioni di bisogno particolari mediante assistenza capillare sul territorio, evitando da una parte, disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie e, dall'altra, il sovraffollamento e l'uso improprio della strutture sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo.

Operatore Socio-Sanitario

Il corso di Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e teorico-pratico per un profilo assistenziale polivalente riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell'assistito con un approccio che privilegia l'attenzione alla persona e alle sue esigenze e potenzialità residue. L'Operatore Socio Sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle propri aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

L'Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.